



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

CONVENZIONE PER L'USO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "G. FERRARI"

tra

- **COMUNE DI FIORANO MODENESE** con sede legale in P.zza Ciro Menotti 1 (C.F.84001590367 - P. IVA 00299940361) in quest'atto rappresentato dal Dott. Marco Rabacchi nato a Pavullo n/F il 24.04.1961 (C.F. RBCMRC61D24G393V), Dirigente del Settore I "Affari Generali, Personale, Comunicazione e Cultura", il quale agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune ai sensi dell'art. 64 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (GC n. 52/2016) e in forza di decreto di nomina n. 8/2021 (di seguito Comune);
- con sede ain questo atto rappresentata dal Presidente (di seguito denominata Associazione o Gestore);

PREMESSO CHE

- che con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 24.06.2021, sono state dettate le linee di indirizzo circa le modalità di gestione del centro sportivo "G. FERRARI" in conseguenza della retrocessione al Comune dell'impianto da parte della propria partecipata FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI (FGP SRL) "i cui contenuti qui espressamente si richiamano;
- che con determinazione n.272/2021, in esecuzione di quanto precede, si è provveduto ad affidare alla società AC Fiorano s.r.l. la gestione sportiva dell'impianto "G. Ferrari", a far tempo dal 1° luglio 2021 e alla stipula della relativa convenzione, la cui durata è stabilita in anni uno, con scadenza prevista per il 30.06.2022;
- che con determinazione n. 288/2021 si procedeva all'affidamento temporaneo dell'utilizzo delle strutture e dell'impianto G. Ferrari sino al 30.06.2022 alla società sportiva Fiorano srl (succ. va scrittura privata rep. n. 1350 /2021);
- che con prot. n. 9/2022 è stata acquisita agli atti la valutazione (perizia) del canone di locazione da attribuire al centro sportivo G. Ferrari;
- con determinazione dirigenziale n. /2022 è stato indetto avviso pubblico per l'affidamento dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo G. Ferrari di Piazza Ciliegi sito in Fiorano Modenese, privo di rilevanza economica, di proprietà comunale costituito sostanzialmente da un campo da calcio principale in erba sintetica, dal campo ridotto di allenamento sempre in erba sintetica, da un campo ridotto "spagnolo", una palestra polifunzionale, da un bar/ristorante, dal fabbricato adibito ad uffici e sala ricreativa, da una palazzina adibita a spogliatoio e casa custode, da un separato blocco spogliatoi e varie aree pertinenziali;
- con determinazione dirigenziale n. ... /2022 in esito alla procedura aperta di selezione, l'impianto sportivo in parola è stato assegnato a, C.F. e P.IVA con sede legale in via, che ha presentato il miglior progetto tecnico-organizzativo per l'uso e la gestione dall'impianto sportivo G. Ferrari risultandone pertanto aggiudicatario;
- che, con verbale di consegna e consistenza in data 00/00/2022 veniva consegnato l'impianto sportivo "G. FERRARI" per l'avvio della gestione dell'impianto;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Fiorano Modenese (di seguito denominato Comune), e (di seguito denominata Società sportiva) per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "G.FERRARI" sito a Fiorano Modenese in Piazza dei Ciliegi n. 1, identificato al Catasto Terreni al fg. 10, mappali 13,14,165, nonché al Catasto Fabbricati al mappale 14, di proprietà del Comune di Fiorano Modenese e privo di rilevanza economica.

Art. 2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per gestione dell'impianto sportivo si intende il compimento dell'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. Si intende, pertanto, sia l'utilizzo da parte del soggetto gestore per proprie attività, di campionato, di promozione sportiva e altro, sia l'utilizzo da parte di altri soggetti sportivi o, dove compatibile con le caratteristiche dell'impianto, da parte dell'utenza libera.

Il gestore si impegna quindi ad assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore dell'intera collettività e a gestire la stessa con le seguenti finalità:

- a fini sportivi, per la fruizione del servizio da parte degli utenti che praticano tale disciplina;
- a fini scolastici, sociali e ricreativi per la fruizione del servizio da parte degli utenti (studenti, anziani, diversamente abili ecc.);
- per la realizzazione di manifestazioni, eventi a carattere sportivo e ricreativo.

L'impianto sportivo viene concesso nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova e può essere utilizzato, date le caratteristiche tecniche, per allenamenti e iniziative sportive, legate in particolar modo alla disciplina di riferimento.

La gestione dell'impianto sportivo avviene nel rispetto della presente convenzione e del **Progetto tecnico-organizzativo** presentato in sede di gara.

In particolare, fatto salvo quanto proposto dall'Associazione aggiudicataria, in sede di **Progetto tecnico-organizzativo**:

1) L'Associazione, si impegna a garantire l'uso pubblico dell'impianto sportivo (palestra polifunzionale, campi da calcio principale e ridotto da allenamento in sintetico) affidato in gestione, assicurando la possibilità di fruizione ad altri soggetti operanti nel sistema sportivo, con priorità per le associazioni del territorio comunale, per attività saltuarie e/o continuative. Il gestore potrà riservare alla propria attività l'utilizzo dell'impianto, di norma fino all'80% della disponibilità oraria.

2) L'Associazione, si impegna a garantire l'uso pubblico dell'impianto sportivo (palestra polifunzionale, campo da calcio e campo ridotto allenamento) affidato in gestione, assicurando la possibilità di fruizione a singoli e/o gruppi di richiedenti compatibilmente con il calendario delle proprie attività annuali programmate.

3) Per l'utilizzo pubblico degli impianti sportivi il gestore non potrà prevedere a carico degli utenti quote di iscrizione o tesseramento alla propria associazione, ma esclusivamente tariffe d'uso dell'impianto, orarie o giornaliere, come definite annualmente dall'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti, cui dovrà essere applicata IVA ad aliquota ordinaria con emissione di fattura per ogni sublocazione;

4) L'uso per attività organizzate dalle scuole operanti nel territorio comunale (compresi i centri estivi organizzati dall'Ente) sarà a titolo gratuito. Le richieste di utilizzo dell'impianto da parte delle scuole (gratuito) dovranno essere soddisfatte sia in orario mattutino sia pomeridiano sulla base di accordi organizzativi tra il gestore e il Dirigente Scolastico o suo delegato.

Art. 3 - GESTIONE DEL CAMPETTO IN ERBA

All'Associazione è assegnata anche la gestione del campetto in erba (c.d. spagnolo) annesso all'impianto sportivo e al riguardo competono alla stessa i seguenti oneri nel consentirne il più ampio accesso gratuito:

1. garantire pulizia periodica e decoro del campetto;
2. eseguire le manutenzioni ordinarie;
3. aprire e chiudere l'accesso al campetto;
4. impegno a far utilizzare il campetto in modo corretto e a far osservare le norme di utilizzo, con facoltà di introdurre la prenotazione a propria cura e organizzazione per un migliore controllo e gestione degli ingressi, ed in particolare;

- L'accesso da parte dei cittadini è libero e gratuito;
- Il concessionario dovrà garantire l'apertura e la chiusura al pubblico nel rispetto dei seguenti orari:
 - Orario invernale dal 1 Ottobre al 31 Marzo dalle ore 09.00 alle ore 17.00
 - Orario estivo dal 1 Aprile al 30 Settembre dalle ore 09.00 alle ore 21.00che deve essere reso noto mediante apposito avviso stabilmente affisso all'ingresso dell'impianto.

- Eventuali chiusure temporanee dovranno essere rese note anch'esse con apposito avviso.
- Possono utilizzare la struttura singoli cittadini, gruppi spontanei, società sportive e gruppi sportivi costituiti in associazioni, scuole.
- Non è consentito l'utilizzo continuativo del campo polivalente per un tempo superiore a due ore da parte del medesimo gruppo.
- L'utilizzo per tornei o manifestazioni deve essere autorizzato dalla Amministrazione.
- Il campo polivalente si intende utilizzato sotto la responsabilità di chi pratica l'attività sportiva, di eventuali adulti accompagnatori o più in generale di chi lo frequenta a vario titolo, con esclusione di ogni responsabilità a carico del gestore e dell'amministrazione comunale proprietaria dell'impianto per qualsiasi incidente od infortunio che possa accadere agli utenti all'interno dell'impianto.
- Il Comune ed il gestore non possono essere considerati responsabili per gli indumenti, gli oggetti o i valori che eventualmente venissero a mancare perché dimenticati o lasciati incustoditi all'interno dell'impianto sportivo.
- Il concessionario vigilerà sull'uso corretto della struttura e, a tale scopo, renderà note, con appositi avvisi, alcune specifiche regole di comportamento da parte degli utilizzatori quali:
 - a) rigoroso rispetto dei tempi di utilizzo (massimo 2 ore consecutive per uno stesso gruppo di utenti, ad esclusione dei tornei organizzati e regolarmente prenotati) e del numero massimo di utenti contemporaneamente presenti nel campo di gioco (non superiore a quello previsto dalla disciplina praticata);
 - b) rispetto dell'ordine e della quiete pubblica;
 - c) divieto di svolgimento di giochi pericolosi o altre manifestazioni pregiudizievoli a cose o persone;
 - d) obbligo, al termine degli incontri sportivi, di lasciare il campo da gioco pulito, senza immondizie;
 - e) divieto di fumo;
 - f) divieto di consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere;
 - g) divieto di accesso, parcheggio e sosta sul campo con cicli e motocicli;
 - h) divieto di introdurre animali all'interno del campo;
 - i) obbligo di utilizzare l'impianto e le sue attrezzature, di qualsiasi genere esse siano, con la massima cura ed attenzione; il responsabile del danneggiamento sarà tenuto a risarcire il Comune sostenendo le spese per il ripristino di eventuali danni.

Art. 4 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto sportivo Ferrari è un complesso sportivo sito in Piazza dei Ciliegi 1, in Fiorano Modenese.

L'impianto è composto da un campo da calcio principale in erba sintetica, da un campo ridotto di allenamento sempre in erba sintetica, da un campo ridotto in erba, da una palestra polifunzionale, da un bar/ristorante, dal fabbricato adibito ad uffici e sala ricreativa, da una palazzina adibita a spogliatoio e casa custode, da un separato blocco spogliatoi e varie aree pertinenziali;

L'impianto sportivo è allacciato all'acquedotto, al gas e all'energia elettrica.

Art. 5 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

- a) L'associazione assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
- b) All'atto di consegna dell'impianto sportivo, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti (Comune-Associazione), lo stato del medesimo.
- c) Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti (Comune-Associazione).
- d) Alla scadenza della convenzione l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà dell'Associazione; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto c), con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'Associazione. L'associazione è comunque tenuta nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause ad essa riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.
- e) Le attrezzature, anche mobili, acquistate dall'associazione funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici comunali preposti, e che risultino nei bilanci di gestione presentati e rimborsate, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE E CANONE

La durata della Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 3 (tre) con specifico riferimento alle "stagioni sportive" che si svolgono dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno seguente e pertanto con decorrenza 01 luglio 2022 e scadenza al 30 giugno 2025. La convenzione è rinnovabile per ulteriori tre anni, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente bando, qualora la gestione sia stata svolta in maniera pienamente soddisfacente, conformemente al progetto tecnico-organizzativo presentato dal soggetto aggiudicatario.

L'utilizzo dell'impianto G. Ferrari, come sopra descritto, per lo svolgimento delle attività sportive è soggetto alla corresponsione di un canone.

L'importo complessivo dovuto dalla gestore al Comune a titolo di canone per l'uso degli impianti ammonta ad € 67.000,00 (euro sessantasettemila//00) annui oltre Iva al 22% per complessivi € 81.740,00 da corrispondersi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IT 05 F 0503466760 000000015882.

La Società non potrà in alcun modo ritardare il pagamento oltre i termini qui fissati e non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento del canone e/o degli accessori dovuti.

Non sono comprese nel canone le spese inerenti la TARI e le forniture dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica che restano a carico del conduttore previa intestazione dei contatori.

L'Amministrazione comunale può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni agli impianti, concordando, di norma, preventivamente tempi e modalità in modo da non intralciare lo svolgimento delle attività sportive programmate.

La Società sportiva presta all'Amministrazione comunale ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 7 - RAPPORTI

L'associazione individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio Sport del Comune di Fiorano Modenese, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, al fine di garantire la reperibilità in caso di bisogno e per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto convenzionatorio come definiti dalla presente convenzione.

Art. 8 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico del gestore, il quale dovrà attenersi in particolare alle disposizioni ed obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 (disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) garantendo la puntuale applicazione della vigente normativa in materia, relativamente alle parti applicabili, in ogni fase lavorativa connessa con l'attività in gestione, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche.
2. Il gestore dovrà redigere "immediatamente", all'inizio della gestione dell'impianto Sportivo, il documento di valutazione dei rischi "DVR" e il Piano di Emergenza (ai sensi dell'art. 28 e 46 comma 3, del D.Lgs. 81/2008) delle strutture in cui si svolgeranno le attività e farne pervenire copia al Servizio Sport del Comune di Fiorano Modenese. Il Comune di Fiorano Modenese è quindi esplicitamente esonerato da eventuali inadempimenti del gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. L'inosservanza delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, potrà determinare la risoluzione della convenzione secondo le modalità specificate nella presente convenzione.
3. Qualora il gestore possa avvalersi di lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, è tenuto al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L'associazione risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'associazione ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro.

4. L'attività dell'impianto sportivo "G. Ferrari", sulla base del D.P.R. n. 151/2011, è soggetta a Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) del cui rilascio dovrà occuparsi l'Amministrazione Comunale. Successivamente al rilascio, sarà a carico del gestore la voltura e l'intestazione del C.P.I. e la regolare tenuta del registro della sicurezza.
5. Il gestore dovrà provvedere in particolare:
 - a munirsi dei mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle manutenzioni; gli automezzi in genere dovranno essere in efficienza secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico;
 - alla procedura per l'ottenimento dell'omologazione del campo della Lega Nazionale Dilettanti;
 - a munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia amministrativa;
 - ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
 - ad impegnarsi, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 e successive modifiche, alla dotazione, all'utilizzo, alla manutenzione e al funzionamento di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, garantendo la presenza di operatori formati BLS;
 - alla tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso (se presente) e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;
 - all'apertura e alla chiusura delle strutture sportive, nel rispetto scrupoloso degli orari determinati dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività in programma per ogni anno sportivo; deve inoltre assicurare un servizio di sorveglianza continua durante le ore di attività delle Associazioni, Enti, privati, dei servizi comunali e della scuola a fronte di richieste in tal senso, onde garantire la fruizione dell'impianto e impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate.
 - ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento comunale di Polizia Urbana e dalla presente Convenzione.
 - alla riscossione e introito delle tariffe d'uso degli spazi sportivi cui dovrà essere applicata IVA ad aliquota ordinaria con emissione di fattura;
 - ad esporre il tariffario d'uso dell'impianto in modo visibile all'utenza
 - a provvedere alla volturazione e al pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, gas);

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione all'associazione mediante raccomandata A.R. o Pec, sollecitando l'eliminazione di dette inadempienze.

Art. 9 – MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Per manutenzione si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli derivanti da guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene, le condizioni di qualità degli impianti e delle strutture insistenti nel centro sportivo rilevate in fase di consegna.
Durante tutto il periodo di validità della convenzione il gestore è tenuto ad eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria come di seguito specificato, ancorchè in modo non esaustivo:

Manutenzione ordinaria impianti

- riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche ammalorate, nonché delle apparecchiature idro-sanitarie in genere;
- sostituzione o riparazione degli apparecchi sanitari danneggiati per negligenza o colpa;
- manutenzione ordinaria degli impianti idrici (incluso scarichi) e termici;
- Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, quadri elettrici interni ed esterni, con esclusione di ricablaggi e messa a norma quadri e reti, messa a terra mancanti e manutenzione delle cabine di trasformazione;
- pulizia dell'impianto termico e messa a riposo stagionale e verifiche periodiche effettuate da Ditta specializzata (eventuali riparazioni straordinarie, dovute a mancata manutenzione ordinaria, rimarranno a carico del gestore): caldaie, bruciatori, canne fumarie, ecc
- manutenzione ordinaria e pulizia dei filtri dell'impianto di condizionamento e di raffrescamento e di depurazione dell'acqua;
- riparazioni degli impianti elettrici installati, degli eventuali impianti anti-intrusione, impianti ed attrezzature antincendio e delle parti terminali d'uso, compresa la sostituzione di tutte le parti soggette a normale usura quali ad esempio batterie, lampade, portalampe, interruttori, compreso quadri e sottoquadri elettrici,

impianto di terra (pulizia, verifica e serraggio connessioni e collegamenti, test di prova apparecchiature, sostituzione spie luminose e fusibili, etc.); la manutenzione dovrà essere eseguita da personale qualificato ai sensi delle vigenti norme;

- manutenzione e mantenimento in piena efficienza degli impianti ed attrezzature antincendio tra cui: centrali e dei rivelatori di incendio, ricarica degli estintori, manutenzione ordinaria di manichette e naspi, riparazione dei relativi contenitori, vetri compresi, apparecchi illuminanti di sicurezza e di cartellonistica di prevenzione incendi, parti meccaniche, idrauliche ed elettriche di serbatoi di accumulo, di autoclavi, di compressori, di motori, di pompe;
- L'installazione, di impianti speciali (impianti di allarme, T.V. a circuito chiuso, sorveglianza, antintrusione, supervisione impianti etc. sono a carico del gestore;
- Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione, torri faro, sostituzione lampade.

Manutenzione ordinaria riparativa dell'edificio:

- Riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne;
- riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni, serrande avvolgibili, comprese le parti accessorie, trattamenti protettivi e verniciature di serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- sostituzione dei vetri;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e rifissaggio delle parti di controsoffitto che si distaccano o si deteriorano;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- manutenzione dell'arredamento mobile;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- spurgo delle reti fognarie, pulizia e disotturazione delle grondaie, delle colonne di scarico e relativi pozzetti e disinfezione dei locali;
- riparazione e disotturazione dei sifoni e delle colonne di scarico acque bianche e luride dovute a negligenza o a colpa dell'utente;
- riparazioni con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
- riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture
- manutenzione ordinaria delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli;
- manutenzione ordinaria di serrature e chiudiporta ed eventuale sostituzione di chiavi;
- mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio del centro sportivo:
- pulizia di tutti gli spazi interni concessi in gestione, degli arredi, vetrate e infissi secondo quanto di seguito previsto:

Pulizia e manutenzione ordinaria programmata:

- pulizia periodica/giornaliera delle strutture coperte con la seguente articolazione:
operazioni a frequenza giornaliera:
 - svuotamento di cestini portacarte con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
 - raccolta di carta di grossa pezzatura;
 - spolveratura ad umido di mobili ed arredi con prodotti di pulizia da spruzzare su panno;
 - pulizia ed eliminazione di impronte e macchie su porte, interruttori elettrici, ecc...;
 - lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc..., con detergente e successive disinfezioni;
 - lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
 - trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti;
 - aspirazione di polvere e sporco dagli zerbini e tappeti degli ingressi, ecc...;
- operazioni a frequenza settimanale:
 - lavaggio vetri;
 - pulizia pareti lavabili, soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco;
 - sgombero della neve davanti agli accessi dell'impianto ed alla rimozione di ogni altro elemento che si

frapponga al buon funzionamento del servizio.

- controllo annuale di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici a terra ai sensi del D.P.R. n. 461/2001;
- ritinteggio annuale di tutte le pareti interne a contatto con il pubblico/utenti;
- revisione trimestrale di tutte le cerniere delle porte interne;
- controllo mensile dell'efficienza degli scarichi WC, rubinetti, ect.;
- controllo trimestrale efficienza impianto antincendio;
- pulizia semestrale, o comunque secondo necessità, dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento, in particolare zona docce;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- manutenzione ordinaria delle centrali termiche presenti nel complesso sportivo.

Pulizia e manutenzione manto in erba artificiale

E' impegno della Amministrazione comunale realizzare, nei mesi di luglio e agosto 2023, a proprie spese (inclusa la prima omologazione) il rifacimento del fondo in erba sintetica del campo principale, riguardo al quale i costi delle successive periodiche omologazioni saranno a carico del gestore.

La manutenzione del campo da gioco dovrà essere effettuata dal gestore e avrà lo scopo di garantire una corretta conservazione dei campi da calcio in erba artificiale e il mantenimento dell'omologazione rilasciata dalla LND, attraverso le norme e regole previste e disciplinate dal "Manuale di manutenzione LND" e le istruzioni specifiche consegnate dal fornitore del manto disciplinate dal "Manuale di istruzioni per la manutenzione".

La corretta manutenzione viene considerata dalla LND di fondamentale importanza al fine di:

- ottenere dal fornitore la garanzia della superficie sportiva fornita;
- garantire una durata nel tempo del campo;
- mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie; - Garantire la sicurezza per gli atleti;
- garantire la qualità igienico-sanitaria del campo a tutela della salute di tutti gli utenti - Mantenere l'omologazione del campo.

Il Gestore dovrà mantenere apposita documentazione attestante la corretta e costante esecuzione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sanificazione così come prevista nel regolamento LND. Il campo dovrà essere sottoposto a due tipologie di manutenzione:

1. Manutenzione ordinaria, a cura del Gestore, garantisce che il materiale da intaso prestazionale si mantenga uniformemente distribuito ed aerato nel campo da gioco. Difatti una distribuzione non perfettamente omogenea dell'intaso potrebbe compromettere le prestazioni del campo e la sicurezza degli atleti; pertanto, il materiale di intaso presente sul terreno da giuoco dovrà sempre essere riassetato e/o ripristinato in alcune zone specifiche (come nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci d'angolo in modo particolare).
2. Manutenzione programmata, della durata approssimativa di un giorno, dovrà essere realizzata almeno due volte l'anno, una nel periodo febbraio/marzo e l'altra nel periodo ottobre/novembre, da tecnici specializzati dell'azienda produttrice del sistema ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati. Durante le operazioni di manutenzione straordinaria il campo non potrà essere utilizzato per l'intera giornata.

Si ricorda che i materiali utilizzati per la manutenzione del campo da gioco dovranno essere ammessi dal Regolamento "LND Standard" al fine di mantenere l'omologazione.

Pulizia e manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'impianto:

- svuotamento cestini presenti nell'area di competenza compreso la fornitura e posa dei sacchetti di ricambio
 - raccolta e trasporto a rifiuto di carte ed ogni tipo di detrito dai tappeti erbosi, dai vialetti e dalle aree cortilive ghiaiate o asfaltate;
 - falciatura del tappeto erboso, eseguito su manto erboso di cm 10/12 di altezza;
 - manutenzione del verde pubblico presente nell'area destinata a parcheggio pubblico confinante con il lato nord del campo di calcio e tutte le aree verdi delimitate da recinzioni all'interno del Centro sportivo;
 - diserbi meccanici a regola d'arte, dopo ogni falciatura, intorno a cordonate, muretti, siepi, panchine, etc... nonché a siepi, cespugli ed essenze d'alto fusto, per le quali non si dovrà dar luogo a scortecciature;
 - raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta della falciatura;
 - risemina o manutenzione, epoca e condizioni climatiche permettendo, di ogni superficie e tappeto erboso difettoso.
 - manutenzione ordinaria di attrezzature e di parti mobili di arredo e di completamento (cartelli indicatori, caselle postali, bacheche, trespoli, bidoni per spazzatura, mobili e banconi portinerie, ecc.);
2. Sono, poi, a carico del gestore la vigilanza, il controllo e la guardiania degli impianti, nonché il mantenimento e la cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco, ma che costituisce di fatto una pertinenza o accesso ai medesimi.
 3. Per quanto riguarda lavori e impianti tecnologici si precisa che ogni modifica dovrà essere autorizzata per iscritto, in via preventiva dal proprietario della struttura ovvero il Comune di Fiorano Modenese e/o F.G.P. srl . L'autorizzazione ai lavori viene rilasciata dal proprietario e a seguito di titolo abilitativo se necessita.
 4. Eventuali interventi di miglioria devono essere sottoposti preventivamente al Comune di Fiorano Modenese per la necessaria autorizzazione. Tutti gli interventi di miglioria eventualmente realizzati non daranno luogo ad incremento del canone a carico del Comune, accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune al termine della convenzione incrementando il valore patrimoniale e la fruibilità dell'impianto sportivo da parte degli utenti e conduttori.
 5. Il gestore è tenuto, altresì, a segnalare prontamente al Comune di Fiorano Modenese ogni necessità di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile, affinché possano essere attivati i necessari interventi, con eccezione per quelli imputabili al cattivo uso ed alla cattiva manutenzione ordinaria.
 6. In particolare, il gestore ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Fiorano Modenese, ogni anomalia, danno o malfunzionamento di impianti, riscontrato nel normale uso degli stessi, che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria, provvedendo, immediatamente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ad impedire l'accesso delle persone nella zona interessata.
 7. Il Comune di Fiorano Modenese si riserva la facoltà di accedere all'impianto in qualsiasi momento a mezzo dei propri Uffici competenti, senza obbligo di preavviso.
 8. Il gestore non potrà opporsi ai lavori di modifica, ampliamento o miglioria del centro sportivo che il Comune proprietario, intendesse fare a propria cura e spese. Il gestore non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con il gestore, compatibilmente con la natura e tipologia dei lavori, possibilmente, nel rispetto della programmazione annuale dell'attività agonistica e sportiva presso l'impianto, fermo restando che l'impianto resterà chiuso solo per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità.

Art. 10 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

- a) Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale
- b) Qualora l'associazione svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amm.ne comunale, quest'ultima potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'associazione stessa.
- c) L'Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della convenzione.

Art. 11 - MODALITÀ UTILIZZO DELL'IMPIANTO

- a) L'associazione cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport.
- b) Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.
- c) L'associazione utilizza l'impianto nel rispetto del progetto tecnico organizzativo presentato per ottenerne l'affidamento in convenzione. Eventuali variazioni dovranno ottenere il nulla osta dell'Amm.ne.

Art. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa. L'associazione è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia previsto dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza, all'Amministrazione comunale.

Art. 13 – RENDICONTO GESTIONALE

Entro il 30 luglio di ogni anno, l'associazione ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Fiorano Modenese una relazione di verifica sull'andamento delle attività sportive completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto:

- a) ore di utilizzo da parte dell'Associazione (autoconsumo);
- b) associazioni che hanno richiesto e utilizzato l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- c) iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- d) interventi di manutenzione effettuati e segnalazione necessari interventi di manutenzione straordinaria;
- e) piano di utilizzo per il successivo anno sportivo;
- f) bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere ricavi (entrate figurative per utilizzi propri e da noleggio impianto a terzi, sponsorizzazioni, contributi EELL) e costi (personale, consumi, esercizio tecnico impianto, promozione) al fine di eventuali adeguamenti delle tariffe e/o valutazioni di modifica della convenzione.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ

- a) L'Amministrazione comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto, fornitori e prestatori d'opera.
- b) L'associazione, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
- c) L'associazione è obbligata ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della gestione, mallevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Gestore è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo - se del caso - della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura in gestione e di tutte le aree, impianti e attrezzature di pertinenza, senza eccezioni, nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui

fatto il Gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a **euro 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

L'assicurazione della Responsabilità Civile dovrà comprendere le seguenti estensioni minime:

A. riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari al servizio oggetto di affidamento;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti, tecnici ed altri professionisti in genere e ai rispettivi prestatori di lavoro;
- RC derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- RC per danni causati da qualsiasi persona della cui opera il Soggetto gestore si avvalga, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza, per l'espletamento dei servizi e dell'attività di gestione della struttura oggetto dell'affidamento;
- RC per danni riconducibili al soggetto gestore quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della gestione (RC da committenza)
- RC per danni a cose derivanti da incendio di cose del soggetto gestore o detenute dal medesimo o da persone di cui questi debba rispondere a termini di legge;
- RC per danni a cose di terzi (compresi gli utenti della struttura) in consegna e/o custodia;

B. riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati e a ogni altro soggetto assimilabile a prestatore di lavoro ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro.

L'esistenza e la validità della prescritta copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine, per garantire la copertura assicurativa dei rischi, senza soluzione di continuità, il Gestore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'assicurazione richiesta.

Costituirà in ogni caso onere a carico del Gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura affidata, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Gestore o portati nell'ambito della struttura in gestione dal medesimo o da terzi, per la cui copertura assicurativa dovrà pertanto eventualmente provvedere lo stesso Gestore nel suo proprio interesse.

Relativamente ai danni ai beni mobili di proprietà comunale costituenti dotazione o che si trovino ad altro titolo nella struttura affidata in gestione (campetto polifunzionale), provvederà il Comune nei limiti delle proprie coperture assicurative.

Art. 16 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Fiorano Modenese, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'impianto sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione.

A tal fine:

- a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso. L'associazione e gli Assegnatari d'uso hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

Art. 17 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

L'associazione deve vigilare affinché gli assegnatari d'uso e gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; egli ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto gli assegnatari d'uso che non rispettino, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo. Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, l'Ufficio Sport che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti. L'associazione che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assume la piena responsabilità e conseguenze.

Art. 18 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FIORANO MODENESE

Sono a carico dell'Amm.ne comunale, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione e la programmazione, nei termini e con le norme previste, i seguenti oneri:

- a) stabilire le tariffe d'uso, che potranno essere annualmente aggiornate;
- b) assicurare la manutenzione dell'impianto limitatamente agli interventi non previsti all'art. 9 della presente convenzione, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte dell'associazione. L'associazione ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi al Comune di Fiorano Mod.se;
- c) rimborsare al soggetto gestore le spese sostenute e documentate come previsto dall'art. 21 della presente convenzione.

Art. 19 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI FIORANO

La struttura sportiva potrà essere richiesta dall'Amministrazione comunale per le attività patrocinate, organizzate direttamente o per ragioni di pubblico interesse fino a dieci (10) giornate l'anno. L'associazione deve rendere disponibile gratuitamente la totalità dell'impianto (compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie). Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo o culturale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e all'occorrenza deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Art. 20 – TARIFFE

L'associazione è tenuta ad applicare le tariffe vigenti e approvate dal Amm.ne comunale. L'associazione può sottoporre all'Amministrazione Comunale ogni proposta di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dall'Associazione con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

Art. 21 - RAPPORTI ECONOMICI E SPESE RIMBORSABILI

- a) L'associazione utilizza l'impianto per le proprie attività e ne riscuote le dovute tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto, cui dovrà essere applicata IVA ad aliquota ordinaria con emissione di fattura;
- b) L'Amministrazione Comunale rimborsa al gestore le spese effettivamente sostenute e documentate (tramite esibizione titolo contabile di avvenuta spesa e al netto dell'IVA qualora il gestore goda del diritto alla detrazione IVA) per le attività svolte, riferite strettamente alle prestazioni oggetto della convenzione e nel limite massimo annuale di € 95.000,00.

Risulteranno rimborsabili le seguenti tipologie di spesa:

- canone per l'utilizzo dell'impianto (nella misura prevista all'art. 6);

- coperture assicurative;
- manutenzione ordinaria impianto (immobili, pulizie, verde...);
- attrezzature e mezzi (il costo preso a riferimento è costituito dal residuo ammortamento per ogni singolo bene-mezzo);
- utenze impianto relative alla sola attività di promozione sportiva (non agonistica);
- l'eventuale personale retribuito a vario titolo.

Eventuali rincari, rilevanti ed imprevisti, dei costi dell'energia potranno essere oggetto di appositi bandi per l'erogazione di contributi forfettari, previa specifica istruttoria ed adeguata motivazione, ove si ritenessero necessarie misure di sostegno pubblico al riguardo, contributi soggetti in ogni caso a conguaglio in presenza di successivi analoghi interventi legislativi o amministrativi di enti sovraordinati.

Il rimborso avverrà secondo le seguenti modalità e scansioni:

- 50% del rimborso massimo entro il 31 agosto, quale acconto funzionale all'avvio della gestione dell'anno sportivo; tale acconto dovrà essere rendicontato con elenco dettagliato delle spese sostenute e relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) entro il primo semestre di attività;
- fino a un 25% del rimborso massimo entro il 31 marzo di ogni anno su presentazione di un elenco dettagliato delle spese sostenute e relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.);
- fino a un 25% del rimborso massimo entro il 31 luglio di ogni anno su presentazione di un elenco dettagliato delle spese sostenute e relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, ecc.) e del rendiconto gestionale dell'anno sportivo come previsto dall'art. 13 della presente convenzione.

La seconda tranche di rimborso fino al 25% entro il 31 marzo, è facoltativa; qualora l'associazione non ne faccia richiesta, la terza tranche si configurerà fino al 50% del rimborso massimo sulla base della documentazione probatoria.

Art. 22 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. L'associazione è tenuta a informare l'Amm.ne comunale tramite raccomandata A/R o Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.
2. Con le stesse modalità di cui sopra dovrà essere data comunicazione all'Amm.ne comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 23 – INADEMPIENZE-CONTROVERSIE-RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune di Fiorano Modenese, attraverso il proprio referente, si riserva di procedere alla verifica e vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee.

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione, dandone comunicazione all'Associazione.

E' facoltà del Comune recedere dalla convenzione dandone preavviso con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata almeno 60 giorni prima, qualora la stessa non risulti più rispondente alle esigenze dell'utenza o agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o per altre ragioni di interesse pubblico. Analoga facoltà è riconosciuta all'Associazione qualora la stessa non disponga più delle condizioni per proseguire l'attività.

Le Parti convengono che il Comune avrà comunque la facoltà di revocare in tutto od in parte la presente Convenzione nei casi seguenti:

- utilizzazione degli spazi concessi per lo svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene o per finalità diverse da quelle individuate o senza rispettare le norme di sicurezza;
- conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione;
- esecuzione presso gli spazi concessi dal Comune di innovazioni, opere murarie o installazione di nuovi impianti, che comportino sostanziali modifiche strutturali senza preventiva autorizzazione del Comune o altre necessarie autorizzazioni;

- mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei rendiconti previsti;
- mancato rispetto delle modalità di gestione e sviluppo del progetto previste dal progetto presentato in sede di partecipazione alla selezione pubblica;
- sopravvenute cogenti ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
- arbitrario abbandono, da parte del gestore, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà comunale derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

Art. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il gestore si impegna, a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, le disposizioni di cui all' art.3, commi 3 e 4 del Codice di comportamento dell'Amministrazione Comunale approvato con Delibera di Giunta comunale n. 189 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell' art. 54, comma 5, del d. lgs. N. 165/2001 e delle linee guida approvate dalla CIVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013.

Art. 25 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Art. 26 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula della convenzione saranno a carico dell'Associazione assegnataria.

Art. 27 - TRATTAMENTO DATI

L'associazione si impegna al trattamento dei dati personali raccolti per l'esercizio del procedimento nel rispetto della normativa in materia ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile).

Il gestore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'attività. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Le presenti clausole rivestono per il Comune di Fiorano carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Allegati:

- A) Planimetria
- B) Manuale di istruzioni per la manutenzione dei campi da calcio in erba sintetica (a seguito del rifacimento)

Per il Comune di Fiorano Modenese

Per l'Associazione
